



Comune di Sorbolo (PR)

RELAZIONE ARCHITETTONICA PAESAGGISTICA

AI SENSI DEL D.P.C.M. 12/12/2005

La presente relazione paesaggistica fa riferimento ad un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "FV Sorbolo", previsto nel Comune di Sorbolo-Mezzani (PR), proposto da SOR SOLAR sas di Sarsol srl & C (di seguito SOR SOLAR), per il quale è stata in precedenza già inoltrata richiesta di procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, poi archiviata su richiesta del Proponente SOR SOLAR.

La richiesta di archiviazione è stata inoltrata dopo una seduta del CdS del 06.04.2022 a seguito del quale è stato redatto un verbale; riteniamo quindi opportuno premettere alla Relazione, le note di tale CdS con le relative analisi e relativi chiarimenti, risposte e/o soluzioni proposte.

Ovviamente nel presente documento ci soffermeremo esclusivamente sulle questioni a valenza "paesaggistica", lasciando altre questioni tecniche agli specifici elaborati di riferimento.

Copia del verbale della CdS s.d. è allegata alla presente Relazione Paesaggistica e ne fa parte integrante.

Dal verbale della CdS s.d., da parte della Soprintendenza si rileva quanto segue:

1. Si ritiene poco puntuale e dettagliata la Relazione Paesaggistica al fine di specificare gli elementi di vincolo
2. Si indica che la tutela del fiume Enza riserva una fascia di 150 mt che *"per legge è dal piede esterno dell'argine"*
3. Mette in luce la presenza di una *"fitta vegetazione probabilmente riconoscibile e attribuibile in tutto o in parte alla categoria bosco e quindi potenzialmente soggetto a tutela"*
4. Non condivide le valutazioni espresse nella Relazione Paesaggistica visti *"gli elevati impatti negativi che si avrebbero sul contesto"*
5. Ritiene che i vincoli siano chiari e indiscutibili
6. La dott.ssa Anelli specifica che il parere della Soprintendenza è vincolante
7. La Soprintendenza ribadisce che l'area è *"molto sensibile dal punto di vista paesaggistico"*
8. Il dott. Arduini (Consorzio Bonifica Parmense) ritiene che la fascia di rispetto dal canale Gambalone sia superabile in quanto tombinato.

Relativamente al punto 1

Gli unici elementi di vincolo sono le fasce di rispetto indicate nelle planimetrie del PSC e fanno riferimento ai 150 mt relativi al DL 42/2004 art. 142 comma 1.c

Tali vincoli sono in realtà ben individuati nella relazione: nel capitolo "quadro normativo" è riportato l'estratto di PSC che riporta i limiti delle fasce di rispetto e successivamente sono ampiamente descritti visto che, viene testualmente indicato:

Relativamente alle fasce di rispetto dai corsi d'acqua ci preme segnalare quanto segue.

La fascia più a ovest, si riferisce ad un canale che, nell'attraversare la SP73 "scompare, nel senso che risulta essere "tombinato" e posto sotto la pista ciclabile.

L'immagine sotto riporta in rosso tratteggiato la parte tombinata ed in arancione la fascia dei 150 mt di rispetto.



Relativamente alla fascia di rispetto verso il torrente Enza segnaliamo che la stessa è riferita all'argine superiore, ma l'alveo del torrente si trova (vedi immagine che segue), nel peggiore dei casi, ad almeno ad almeno 200 mt dall'area di intervento.



L'arch. Prati in CdS ha contestato quest'ultima immagine segnalando il presunto "errore" di considerare i 150 mt dalle sponde del fiume mentre in realtà è dal piede dell'argine.


Evidentemente non è stata posta attenzione alla parte scritta che indica esattamente questo aspetto: *Relativamente alla fascia di rispetto verso il torrente Enza segnaliamo che la stessa è riferita all'argine superiore...*

i vincoli quindi, con l'estratto di PSC fedelmente riportato, unitamente a questa descrizione sono tutt'altro che "poco definiti"


Viceversa ciò che si intendeva mettere in luce, e ci scusiamo se nella prima versione tale intenzione non è stata ben esplicitata, è il fatto che le "sponde del fiume" sono ben lontane dall'area di intervento e l'indicazione grafica di un vincolo andrebbe valutata con le motivazioni che l'urbanista di turno ha considerato per inserire quel simbolo grafico.

L'argomento non è di poco conto perché, nello stesso PSC il vincolo dei 150 mt prima si appoggia alle sponde del fiume e successivamente all'argine maestro.

L'immagine che segue è l'estratto di PSC dove si nota la linea di vincolo (marrone tratteggiata) che parte da sud dai 150 mt dall'argine, poi attraversa l'argine e si appoggia ai 150 mt dalle sponde del fiume, per poi riattraversare l'argine maestro e posizionarsi a 150 mt dallo stesso. Il lotto oggetto di intervento è evidenziato in giallo



Abbiamo voluto meglio evidenziare questo aspetto con la seguente immagine



In giallo la linea di vincolo come riportata nel PSC, la linea blu tratteggiata è la sponda del fiume con, in azzurro, la fascia dei 150 mt, la linea rossa tratteggiata è l'argine maestro con, in rosa, la relativa fascia dei 150 mt.

Che l'andamento della linea di vincolo sia oggettivamente di difficile comprensione, è un dato di fatto. E la cosa appare francamente incomprensibile visto che, la fascia dei 150 mt va ad investire l'ampia area industriale che confina con l'argine maestro e che è edificata per circa il 90%.

Non si discute l'esistenza del vincolo, ma la sua "valenza". Tale aspetto è strettamente connesso al punto 8 che tratteremo più avanti.

Dovendo invece "maggiormente specificare gli elementi di vincolo" dobbiamo necessariamente analizzare il significato "profondo" del vincolo dei 150 mt.

Testualmente, l'art. 142 comma 1.c del DL 42/2004 recita:

Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con [regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#), e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

Si noti come il presupposto di "protezione" sia l'iscrizione del corso d'acqua alle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cui al Regio Decreto 1775 del 1933 ! A sua volta, gli elenchi dei corsi d'acqua tutelati del Regio Decreto furono istituiti dalla Legge n.2644 **del 1884** (più volte modificati nel 1916 , 1919 e 1920) a **loro volta risalenti al Codice Civile del 1865.**

Il tema, **oltre 150 anni fa**, era la protezione dei corsi d'acqua quale utilizzo di forza meccanica per i mulini ed altri opifici. Sulle sponde dei fiumi e canali derivati crescevano e prosperavano tutte le attività che sfruttavano l'acqua quale forza motrice per la movimentazione delle macchine per le attività del tempo (macinatura cereali, segherie, pompaggi per irrigazione, ecc.) oltre che, ovviamente per l'irrigazione dei campi. Era quindi essenziale e fondamentale stabilire principi e criteri per la "derivazione" delle acque pubbliche a questi scopi al fine di consentire a tutti, in modo equo, l'utilizzo della "risorsa acqua".

La "trasposizione", o meglio "l'ampliamento" alla logica dei "beni paesaggistici" nasce con il DM 21/9/1984 con la dichiarazione di "notevole interesse pubblico" di laghi, coste, ghiacciai... e *"fiumi e relative ripe per una fascia di 150 mt ciascuna"*. Questa prima formulazione riferita alla "ripe" è stata poi modificata fino all'attuale formulazione "sponde o piedi degli argini".

La norma del 1984 nasce con l'intento dichiarato di porre un freno all'espansione edilizia, ed ha quindi prima bloccato, poi regolato l'attività edilizia nelle zone ritenute paesaggisticamente degne di protezione.

Dovendo fornire indicazioni "di base" da cui partire per redigere un elenco di luoghi da proteggere, il Legislatore ha agito sia con il buon senso, sia attingendo da situazioni in essere e ben consolidate, fra cui appunto un elenco di corsi d'acqua che si è formato a partire dal 1865.

Ed infatti dal 1984 ad oggi, **il presupposto della protezione dei 150 mt dai fiumi, sponde o argini che sia, rimane l'iscrizione agli elenchi delle acque pubbliche e ovviamente alle finalità che tali elenchi si prefiggevano.**

Tale affermazione non è solo una logica considerazione derivante dalla storia normativa, ma è un principio giuridico costituzionalmente orientato quale modo "...di attuazione e salvaguardia di uno dei valori fondamentali dell'uomo (e delle generazioni future) all'integrità del patrimonio ambientale nel quale devono essere inseriti gli usi delle risorse idriche" - Corte Costituzionale sentenza n. 419/1996.

Considerato tutto quanto sopra, riteniamo infine utile richiamare una ulteriore sentenza (Consiglio di Stato n.2158/2013) che richiamo un ulteriore costante giurisprudenza secondo la quale, qualora vi sia contrasto tra le indicazioni grafiche del piano regolatore e le prescrizioni normative, siano queste ultime a prevalere, in quanto i segni grafici sulle tavole di PRG non possono sovrapporsi o negare quanto normativamente stabilito del testo.

Quest'ultimo aspetto è quanto palesemente rispondente al segno grafico relativo al canale Gambalone (vedi successivo punto 7) dove un canale tombinato, ovvero senza sponde né argini, presenta una "fascia di rispetto" !

Per identici motivi, e considerato tutto quanto segue e indicato nella Relazione Paesaggistica, **la scrivente nutre motivati dubbi sulla "valenza" del segno grafico che riporta, per il lotto oggetto di intervento, i 150 mt di fascia di rispetto dall'argine maestro per motivi "paesaggistici", posto che le sponde del fiume sono ad oltre 200 mt.**

Ma ripetiamo, sulle questioni "paesaggistiche torneremo più avanti

Relativamente al punto 8

Nel corso della CdS il dott. Arduini (Consorzio Bonifica Parmense) ha indicato come *"la fascia di rispetto dal canale Gambalone sia superabile in quanto tombinato"*.

Nel corso della CdS alcuni dei partecipanti hanno annuito, nessuno ha sollevato obiezioni, **TUTTI hanno letto e sottoscritto il verbale, avvallando quindi il concetto che nonostante l'indicazione grafica del vincolo dei 150, lo stesso sia oggettivamente insensato** per un canale tombinato, visto che "paesaggisticamente", a prescindere dalla "qualità" del paesaggio di cui parleremo più avanti, non sono individuabili né la sponda del corso d'acqua, né il suo argine maestro.

In definitiva, e più in generale quindi, il vincolo "è discutibile".

Ciò risponde a **quanto relativo al punto 5**

Non solo: oltre a essere discutibile il vincolo dei 150 mt, di per sé NON ci risulta rappresentare un vincolo di ASSOLUTA INEDIFICABILITA', né tantomeno esprimere il concetto di ASSOLUTA IMMODIFICABILITA' dello stato dei luoghi

Quindi è per noi incomprensibile il significato dell'affermazione *"i vincoli sono chiari e indiscutibili"* se non fine a se stessa. Ma una volta riconosciuta l'esistenza di un vincolo (che nessuno ha mai messo in dubbio) la sua applicazione pratica in cosa si traduce, visto che, come indicato al punto 8, TUTTI hanno avallato con la sottoscrizione del verbale che un vincolo può essere discusso, valutato e ritenuto influente?

Sull'argomento comunque torneremo più avanti.

Relativamente al punto 2 dove si indica che la tutela del fiume Enza riserva una fascia di 150 mt che *"per legge è dal piede esterno dell'argine"*

E' una grave approssimazione legislativa.

Il DL 42/2004 art. 142 comma 1.c recita testualmente: *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua... e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 mt ciascuna*

Pertanto la "Legge" già alla semplice lettura di un singolo articolo dice una cosa leggermente ma sostanzialmente diversa. Abbiamo già più sopra espresso la perplessità sulla decisione dell'urbanista di inserire una fascia di rispetto che a tratti si appoggia sulle rive del fiume ed a tratti sull'argine maestro.

Sia chiaro: tale atteggiamento è pienamente coerente con il dettato normativo, ma non ne conosciamo le motivazioni che però aiuterebbero non poco alla "valutazione" del vincolo stesso.

Ma ciò che si intende dire è che una "legge" non è un comma di un articolo, ma una serie di articoli che nel loro complesso formano una "regola" ed un "modus operandi" che, nel suo insieme, dovrebbe indirizzare a predisporre atteggiamenti coerenti con il

senso profondo della legge stessa rappresentata dalla "ratio", ovvero la ragione pratica che ne ha determinato la sua emanazione (Regio Decreto n.262/1942 art. 12). Vale la pena di approfondire l'argomento **(ciò risponde sia al punto 2 che al punto 5)**

Riportiamo di seguito i punti salienti del DL 42/2004, omettendo le parti che si ritengono meno significative e/o utili alla valutazione del progetto e sottolineando alcuni punti ritenuti peculiari.

Art. 131. Paesaggio

1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.
3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio ... le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici.
4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime.
5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.

Art. 134. Beni paesaggistici

1. Sono beni paesaggistici:
 - a) gli immobili e le aree di cui all'[articolo 136](#)...
 - b) le aree di cui all'[articolo 142](#);

Art. 135. Pianificazione paesaggistica

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene ...
2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.
3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.
4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
 - a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
 - b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
 - c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
 - d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio

Capo II - Individuazione dei beni paesaggistici

Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Art. 137. Commissioni provinciali

Art. 138. Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico

Art. 139. Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico

Art. 140. Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza

Art. 141. Provvedimenti ministeriali

Art. 141-bis. Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico

Art. 142. Aree tutelate per legge

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- a) i territori costieri ...
- b) i territori contermini ai laghi...
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi ... e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne...

Seguono le disposizioni su come predisporre i piani paesaggistici, le Autorizzazioni Paesaggistiche, le sanzioni, ecc.

In estrema sintesi quindi il DL 42/2004:

- **ha lo scopo di tutelare il paesaggio quale elemento "espressivo di identità" ovvero di "valori culturali" (art.131)**
- **stabilisce di perseguire tale tutela attraverso la "pianificazione paesaggistica" (art.135)**
- **individua i beni di notevole interesse pubblico come (art.136):**
 - **"le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale..."**
 - **"che si distinguono per la loro non comune bellezza"**
 - **"che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale"**
 - **nonchè "le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze."**

all'articolo 136 seguono una serie di articoli che rappresentano le disposizioni su "come individuare" i beni da tutelare, e fornisce infine (art.142) una prima indicazione di cosa si intende per "beni da tutelare", fra i quali appunto i famosi 150 mt dalle sponde o argini dei fiumi.

Ma quest'ultima disposizione non è "assoluta", in quanto deve comunque rispondere ai requisiti dell'art. 136, ed alla "ratio" normativa che è riportata all'art. 131.

Per quanto sopra, affermare che i vincoli sono "chiari e indiscutibili" è a dir poco fuorviante in quanto svuota totalmente il contesto normativo che hanno determinato i vincoli stessi, privando gli stessi di qualsiasi significato concreto.

Traduciamo quanto sopra nel caso specifico.

I punti di fruizione visiva dell'area oggetto di intervento sono 2:

- dal lato ovest, ovvero dalla Strada Provinciale / pista ciclabile
- dal lato est, ovvero dall'argine

gli altri lati sono all'interno di proprietà private e quindi non fruibili dal pubblico se non da grande distanza e/o da angolazioni che ne compromettono in modo significativo la visibilità.

Considerando quanto già sopra espresso nel merito della fascia riferita al canale Gambalone, è evidente che l'unico punto "sensibile" potrebbe essere rappresentato dal punto di osservazione rappresentato dall'argine del fiume Enza.

Orbene, premesso che tale argine è raramente frequentato (si potrebbe quindi discutere non poco sul concetto di "fruibilità" del paesaggio), chiunque dovesse transitare sullo stesso, all'altezza dell'area oggetto di intervento ha due possibili scenari:

- Se guarda verso ovest: di fronte c'è un prato incolto ricoperto da rovi e arbusti, in primo piano due piccoli edifici in palese stato di abbandono con tetto in eternit, sulla destra un cementificio in stato di abbandono pessimamente mascherato da una innaturale barriera verde di pini (non certo una essenza autoctona) perfettamente allineati, sulla sinistra un reperto di archeologia industriale a sua volta in palese stato di abbandono, il tutto con lo sfondo rappresentato da una strada provinciale discretamente trafficata (vedi foto che segue)
- Se guardo verso est: uno spazio (l'alveo del fiume) totalmente occupato da una piantagione di pioppi, piantati in filari perfettamente allineati e distanziati il tutto a formare un reticolo geometrico con precisione che si potrebbe definire micrometrica, ovvero uno spazio vegetale totalmente antropizzato

La vista dall'argine verso ovest – il cementificio



La vista dall'argine verso est – l'ex fabbrica di ceramica



La piantagione di pioppi – vista zenitale



A fronte di queste descrizioni "paesaggistiche" che rappresentano l'inconfutabile realtà, qualificare il tutto come rispondente a ad un paesaggio "naturale" e/o di un qualcosa affine a un "cospicuo carattere di bellezza naturale" (DL 42/2004 art. 136 comma 1.a), e/o "bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze" (DL 42/2004 art. 136 comma 1.d), a ns. modesto parere, rappresenta un esercizio di fantasia che va ben oltre le possibilità di immaginazione.

Questo è uno degli aspetti FONDAMENTALI da considerare.

Per la scrivente, la descrizione dei due scenari sopra riportati e fotograficamente documentati, **NON HANNO ALCUNA ATTINENZA** con i beni da tutelare ai sensi del DL 42/2004, ovvero non hanno alcuna attinenza con:

- "le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale..."
- "cose che si distinguono per la loro non comune bellezza"
- "cose che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale"
- nonchè "bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze."

e altresì **NON HANNO ALCUNA ATTINENZA** con lo "scopo" della norma, in quanto nei due scenari sopra descritti **NON SI INDIVIDUA** alcun elemento "espressivo di identità" ovvero di "valori culturali" nazionali da tutelare.

Tutto questo, "nonostante" il tutto sia inserito in una fascia di rispetto di 150 mt riportata con un segno grafico in una planimetria urbanistica


Relativamente al punto 3

L'affermazione secondo la quale la presenza di vegetazione "probabilmente" riconducibile alla categoria "bosco" è smentita da 3 documenti ufficiali.

Nella carta forestale del PTCP (elaborato BX03) l'area risulta essere "non boscata".

Nella nota della Provincia di Parma trasmessa alla CdS, nella terza frase si descrive l'area come "*in stato di abbandono ricoperta al 90% da vegetazione spontanea quali rovi e arbusti di vario genere*".

La stessa nota della Provincia segnala che il comune di Sorbolo, con atto n.124 del 19/11/2021 ha assunto il PUG. La tavola QC_T_A_2_5 del PUG, che fra le altre cose individua aree a "boschi a prevalenza di salici", "Boschi planiziali", "boscaglie ruderali", "pioppeti culturali" e "rimboschimenti recenti", in altre parole: è molto dettagliata e capillare, individua l'area come "**vegetazione arbustiva e arborea in evoluzione**"



Riteniamo quindi la questione risolta.

Relativamente al punto 6

L'affermazione della dott.ssa Anelli, pronunciata nella CdS del 06/04/2022 era corretta nel momento in cui è stata espressa.

Esisteva infatti un vuoto normativo nell'art. 22 del DL 199-2021 che, fino al 29 aprile u.s. riguardava solo i "procedimenti autorizzativi", escludendo quindi la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (Screening).

Ma come detto il 29 aprile u.s. è stata emanata la Legge di conversione n.34-2022 che ha modificato tale articolo così che, anche per la procedura di Screening *l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio **non vincolante***.

Per quanto sopra lo stato attuale della normativa è che il parere della soprintendenza NON è più vincolante.

Relativamente ai punti 4 e 7

la Soprintendenza nella CdS del 06/04 u.s. ha espresso parere negativo a causa degli *"elevati impatti negativi che si avrebbero sul contesto"* in quanto il sito sarebbe *"molto sensibile dal punto di vista paesaggistico"*.

Abbiamo più sopra espresso, chiaramente argomentato e fotograficamente documentato per quali motivi, a parere della scrivente il sito NON HA ALCUNA ATTINENZA con i concetti di "cose immobili con cospicui caratteri di bellezza naturale...", "cose che si distinguono per la loro non comune bellezza", "bellezze panoramiche" ecc., ovvero, pur essendo inserito, in parte, entro fasce di rispetto di cui al DL 42/2004 art.142, comma 1.c, e che pertanto il sito NON RISPONDE nemmeno in minima parte alla ratio legislativa.

Tali argomentazioni sono per altro parimenti ben argomentate nella Relazione Paesaggistica già presentata, come ad esempio a pag.24 dove nel capitolo dedicato alla "caratteristiche paesaggistiche" indichiamo che *"non si individuano insediamenti storici di particolare rilievo nella zona di intervento e/o nelle vicinanze, non sono presenti centuriazioni e/o viabilità storica, non si individuano sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale e l'area oggetto di intervento NON rappresenta quinte di chiusura di punti focali, ed il progetto NON ha dimensioni tali da rappresentare una quinta per qualsivoglia cono visuale."*

E ancora abbiamo relazionato (pag. 25-27) e fotograficamente documentato che dal punto di vista "paesaggistico" l'area appartiene ad un contesto fortemente antropizzato, per altro di carattere industriale, e quindi totalmente privo di caratteri quali la diversità, l'integrità, la qualità visiva, la rarità.

A fronte di tale dettagliata descrizione, ripetiamo: fotograficamente documentata !, la Soprintendenza si limita a controdeduzioni generiche quali gli "impatti negativi sul contesto", o la "sensibilità del sito dal punto di vista paesaggistico".

In questo senso risulta dirimente la giurisprudenza che, ormai sistematicamente, rimprovera alla Soprintendenze (e le condanna) un atteggiamento ostativo "di principio" motivando i dinieghi in modo troppo generico.

La prima sentenza in questo senso a noi nota è la n.1104/2013 del TAR Veneto che annulla il parere negativo in quanto *"occorre dimostrare l'assoluta incongruenza delle opere rispetto alla peculiarità del paesaggio, cosa che NON coincide con la semplice visibilità dei pannelli"*.

Ancora più specifica, e a parere della scrivente, dirimente, è la sentenza n.1201/2016 del Consiglio di Stato, della quale si riportano i passaggi principali:

- *Giova premettere che ai sensi del d. lgs 29 dicembre 2003 n. 387 ... (che) le opere funzionali agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile **sono espressamente qualificate dalla legge come opere di pubblica utilità**, in quanto la produzione di energia pulita è incentivata dalla legge in vista del **perseguimento di preminenti finalità pubblicistiche correlate alla difesa dell'ambiente e dell'ecosistema**. ...*
- *Tale premessa induce a ritenere che **le motivazioni dell'eventuale diniego ... devono essere particolarmente stringenti, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente che l'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica**.*
- *Ogni nuova opera d'altronde ha una qualche incidenza sul paesaggio (che è costituito, secondo una delle definizioni più appropriate, dalla interazione tra le opere dell'uomo e la natura), di tal che **il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a rilevare l'oggettività del novum sul paesaggio preesistente, posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile**.*
- *Tali considerazioni impongono una più severa comparazione tra i diversi interessi coinvolti nel rilascio dei titoli abilitativi – ivi compreso quello paesaggistico - alla realizzazione ... di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile (nella specie da fonte solare). Tale comparazione, infatti, nei casi in cui **l'opera progettata dal privato ha una espressa qualificazione legale in termini di opera di pubblica utilità, non può ridursi all'esame della ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato**, che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi, **ma impone una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti: la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici***

Per assoluta trasparenza, la sentenza riguardava un diniego parziale per un piccolo impianto posto su tetto, all'interno della fascia di rispetto fluviale dei 150 mt, ma i concetti espressi sono poi stati richiamati in toto, in numerose altre sentenze che hanno espresso gli stessi identici principi. A solo titolo informativo: TAR Brescia sentenza 358/2022, TAR Lombardia n.269/2021, ancora il Consiglio di Stato sentenza 3696/2020, Consiglio di Stato sentenza 2242/2022, TAR Toscana sentenza n.1168/2018, Consiglio di Stato n.3207/2018, TAR Molise sentenza 22/2021 e altre ancora facilmente rintracciabili con ricerche in internet.

In definitiva, relativamente ai punti 4 e 7, a fronte di dettagliate motivazioni di carattere estetiche e tipologiche, dettagliatamente argomentate e fotograficamente dimostrate, per la realizzazione di un impianto di "pubblica utilità", che esso stesso contribuisce, seppure indirettamente alla salvaguardia dei valori paesaggistici, il tutto da realizzare in un luogo che, ripetiamo, a ns. modesto parere NON HA ALCUNA ATTINENZA con i concetti di "cose immobili con cospicui caratteri di bellezza naturale...", "non comune bellezza", "bellezze panoramiche" ecc., la Soprintendenza oppone motivazioni assolutamente generiche, prive di qualsivoglia carattere "particolarmente stringente" tale da almeno cercare di giustificare una presa di posizione (il diniego) che appare più di tipo dogmatico che oggettivo.

A margine di tutto quanto sopra, segnaliamo che Sor Solar, in accordo con il Comune di Sorbolo, ha convenuto sulla realizzazione di una fascia di mitigazione sul lato est dell'impianto, ovvero frapponendosi fra l'argine e l'impianto stesso.

La nuova tavola BX05 e BX08 riportano dimensioni e conformazione della fascia di rispetto. In particolare la tavola BX05 predispone ulteriori fasce di 5 mt che sono i possibili ampliamenti della fascia di mitigazione che sono in corso di discussione con il Comune e che, potrebbero essere oggetto di più dettagliata definizione nella eventuale successiva fase della PAS.

In questa sede riteniamo importante sottolineare la presenza di questa fascia di mitigazione che nella prima versione progettuale non era stata inserita.

Vale la pena di sottolineare e riprendere i concetti espressi dal Consiglio di Stato: ***la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici***, pertanto la fascia proposta, che nel suo insieme porta a posizionare il primo pannello ad almeno 18 mt dal piede dell'argine, è già un importante compromesso a fronte di un'area che, oggettivamente NON HA ALCUNA ATTINENZA con i valori e le caratteristiche che il DL 42/2004 intende proteggere.

Nella logica degli interessi contrapposti, segnaliamo che ogni ulteriori 5 mt di fascia di mitigazione, si andrebbe a privare l'impianto di circa 92 kw di potenza, ovvero oltre 130.000 kwh di produzione di energia pulita.


Riassumendo e sintetizzando

- la Relazione Paesaggistica, sia nella sua versione originale, che nella presente versione, ben specifica gli elementi di vincolo
- gli elementi di vincolo NON sono adeguatamente rappresentati da simboli grafici sulle planimetrie di PRG, ma dai testi delle norme.
- il vincolo dei 150 mt è un modo per salvaguardare l'uso delle risorse idriche (Corte Costituzionale 419/1996) che sono il presupposto legislativo (*...i corsi d'acqua che sono iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,*) per l'applicazione del "valore paesaggistico"
- il "presunto" bosco, è un ammasso di rovi e sterpaglie
- i vincoli non rappresentano un divieto assoluto di modifica del sito (cfr. Sentenza Consiglio di Stato *...il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a rilevare l'oggettività del novum sul paesaggio preesistente, posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile.*) ma al contrario vanno criticamente analizzati e valutati al fine di comprenderne il "reale valore" che si intende salvaguardare
- nonostante i valori paesaggistici da salvaguardare non siano percepibili, la proponente ha concordato l'inserimento di una fascia di mitigazione
- Il parere della Soprintendenza NON è vincolante
- un eventuale diniego deve essere particolarmente stringente in quanto la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici (Consiglio di Stato 1201/2016)

Il tutto si inserisce in una evoluzione normativa che sin dal DPR 387/2003 (art.12) esprime un chiaro *favor* sia di giurisprudenza che di emanazione di nuove norme atte alla realizzazione di tali impianti.

Tutto questo accade per altro, in un momento storico eccezionalmente complesso, dove i costi energetici sono esplosi e la situazione internazionale "impone" agli stati europei di accelerare sulla produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di azzerare la dipendenza dalle fonti fossili, troppo sensibili alle crisi politiche mondiali.

A sostegno di quanto sopra si rappresenta il seguente grafico che riporta i prezzi del Kwh in Italia, per gli ultimi 18 anni.



Come si vede per gli anni dal 2005 al 2020 abbiamo inserito il prezzo "medio annuale" che sostanzialmente è stabile intorno ai 5-7 centesimi/KWh, dal 2021 abbiamo inserito il prezzo medio mensile per evidenziare l'esplosione di costi energetici con le conseguenze economiche e sociali cui stiamo assistendo in questo mese e che stanno portando, sia il Governo Italiano, sia la Comunità europea, a spingere fortemente sulle fonti rinnovabili che sono ormai una NECESSITA' INDEROGABILE.

Per tutto quanto sopra siamo a CONFERMARE, in ogni singolo passaggio, la precedente Relazione Paesaggistica che di seguito si va a riproporre con qualche modesto adattamento dovuto agli aggiornamenti documentali predisposti a valle della CdS del 06/04/2022.

allegato: verbale CdS ARPAE Parma del 06/04/2022.

Dati generali

Richiedente : **Sor Solar sas di Sarsol srl & C.**, Via delle Corse 91, 39012 Merano (Bz) p.iva 03130590213

Tipologia dell'opera : l'opera da realizzare consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico (FV) a terra di 5.867.400 W di potenza installata

Correlazione dell'opera : l'opera è correlata ad un lotto di terreno edificabile industriale

Carattere dell'intervento : l'intervento è di tipo fisso rimovibile

Destinazione d'uso del fabbricato : gli unici "fabbricati" saranno le cabine elettriche che fanno parte dell'impianto, si tratta pertanto di locali tecnici di modestissime dimensioni

Uso dell'area : l'area è un lotto ineditato, mai utilizzato nemmeno a scopi agricoli, che risulta interposto fra un cementificio ed un fabbricato industriale in evidente stato di abbandono.

Contesto paesaggistico : area industriale posta ai margini dell'abitato di Sorbolo


Morfologia del contesto : pianeggiante

Ubicazione : l'area è nel Comune di Sorbolo (PR), è posta all'altezza del km 1.000 della SP73.

Le coordinate geografiche sono : 44°50'02" N – 10°26'48" E

Ortofoto : le ortofoto in scala decrescente che seguono individuano con precisione la zona di ubicazione ed il contesto paesaggistico di scala ampia e locale.





Analisi dello stato attuale

Descrizione particolareggiata dei caratteri paesaggistici del contesto ambientale e del manufatto oggetto di intervento

L'area di intervento è posta ai margini del paese di Sorbolo (PR) a circa 500 mt dall'estremità sud della parte abitata del paese.

L'area è completamente pianeggiante, ha una superficie totale di circa 7.5 Ha, sul lato ovest confina per circa 50 mt con la SP73 (oltre che con due aree residenziali), sul lato nord con un cementificio, sul lato est con la sponda del torrente Enza, sul lato sud con un fabbricato industriale in avanzato stato di abbandono e ricoperta per il 90% da vegetazione spontanea quali rovi e arbusti di vario genere.

Allo stato attuale al lotto si accede da una passo carraio privato, affiancato a quello della fabbrica abbandonata, nello stato di progetto è invece previsto un nuovo accesso per consentire al personale di E-distribuzione l'accesso alla cabina elettrica di connessione dell'impianto e che, per l'appunto, sarà di proprietà E-distribuzione.

Possiamo affermare che, dalla via Pubblica, il lotto è scarsamente visibile in quanto due fabbricati presenti sul lato ovest (prospicienti la SP73) si interpongono, lasciando libero un lato di soli 50 mt sul lotto.

Rappresentazione fotografica dell'area e dell'immobile

Per dare significato a quanto sopra detto, di seguito riportiamo un'immagine che riporta i coni ottici delle successive immagini.




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Al fine di dare significato all'affermazione s.d., ovvero che "dalla via pubblica, il lotto è scarsamente visibile" di seguito proponiamo ulteriori immagini tratte dalla SP73.



Foto 12 (in rosso l'area di intervento)



Foto 13



Foto 14 (in rosso l'area di intervento)



Da quanto sopra appare subito evidente che la posizione e la conformazione del lotto, interposto a nord e sud da due lotti industriali occupati da fabbriche di notevoli dimensioni, chiuso sul lato ovest dall'argine, ed il lato est (fronte SP73) che si affaccia per soli 50 mt ovvero per meno di 1/3 del lato, **è di fatto in una posizione defilata, non certo di "prima fila"**.

Va anche precisato che i coni ottici riportati nelle foto 12-13-14, oltre alla 1 e 2 sono gli "unici" dai quali in qualche modo è percepibile o intuibile individuare l'area di progetto, premesso che si tratta di coni "dinamici" (che si modificano secondo il movimento dell'osservatore) basta spostarsi di pochi metri dai punti dai quali sono state scattate le fotografie, per trovarsi di fronte a fabbricati o vegetazione tali che occludono qualsiasi visuale.

Le foto 4-5-6-7-8-9-10-11 sono TUTTE scattate da posizioni NON aperte al pubblico, ovvero dalle aree private che circondano l'area di progetto.

lettura delle caratteristiche paesaggistiche:

Geomorfologia: l'area circostante, sia in scala ridotta che a grande scala, è rappresentata dalla caratteristica conformazione pianeggiante della Pianura Padana, che vede l'orizzonte privo di qualsiasi movimento territoriale di rilievo (pendii, valli, rilievi o colline) o che possa fungere da punto di riferimento. I primi rilievi dell'appenino Parmense distano oltre 20 km in linea d'aria e, considerato il clima e la costante presenza di umidità nell'aria che limitano la visibilità di lunga gittata, non rappresentano certo una visuale "tipica" della zona.

A scala ridotta, l'area rappresenta un lotto di terreno incolto posto nel mezzo di un area industriale di oltre 20 ha di estensione, posta al confine sud di un piccolo paese di provincia quale "filtro" di delimitazione fra l'area agricola e quella residenziale del paese.

Ciò premesso, nell'area di progetto:

- Non si individuano insediamenti storici di particolare rilievo nella zona di intervento e/o nelle vicinanze.
- Non sono presenti centuriazioni e/o viabilità storica
- Non si individuano sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale.
- L'area oggetto di intervento NON rappresenta quinte di chiusura di punti focali, ed il progetto NON ha dimensioni tali da rappresentare una quinta per qualsivoglia cono visuale.

Lettura di qualità e criticità:

Dal punto di vista "paesaggistico" è già stata sopra documentata l'appartenenza ad un contesto fortemente antropizzato, per altro di carattere industriale, pertanto in riferimento all'edificato caratteri di diversità, integrità, qualità visiva, rarità, sono fortemente compromessi, per non dire assenti, sia a piccola che a grande scala.

È ovviamente "caratterizzante" l'alveo del fiume Enza, che risulta essere molto ampio e ricoperto da pioppeti, ma lo stesso non interagisce né visivamente né in alcun altro modo, con l'area di intervento.

A voler puntualizzare, i pioppi rappresentano la quinta di chiusura visuale per chi volge lo sguardo dalla SP73 verso est, là dove non sono presenti i fabbricati industriali.

In questo senso possiamo sin d'ora affermare che il progetto NON modificherà questo stato di cose, al contrario, essendo al momento il terreno incolto e ricoperto da vegetazione spontanea tutt'altro che di "pregio" o comunque "caratterizzante", la pulizia dello stesso e le installazioni che non supereranno i 2.7 mt di altezza avranno come risultato finale "l'apertura" della visuale verso questo unico aspetto di rilievo locale.

Come detto, percorrendo la SP73 (unica via pubblica percorribile e che consente la visione del lotto di intervento) sul lato est si trova l'area industriale ed i fabbricati presenti, ben visibili ed in "prima fila" rispetto alla SP73, portano ad affermare che per questa area il concetto di "rarità" non è applicabile.

Al pari, nel suo insieme, l'area circostante l'intervento è priva di elementi di originalità e/o qualità estetiche di pregio storico o caratteristico.

Le foto che seguono testimoniano quanto sopra affermato.



lettura del rischio paesaggistico, antropico e ambientale

In merito al contesto paesaggistico è indubbio che si tratta di un luogo orograficamente poco caratteristico, e considerato quanto sino ad ora descritto, la "sensibilità" del luogo con stretto riferimento al lotto di intervento ed al progetto previsto, ovvero la capacità di accogliere i cambiamenti, entro certi limiti, senza effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi o degrado della qualità complessiva, è elevata.

Il lotto di intervento, incolto da decenni, "confina" nei due lati più lunghi con lotti edificati che con evidenza ha avuto sviluppo in anni in cui la sensibilità paesaggistica/architettonica era ancora a livelli molto bassi (per non dire inesistente), con la conseguenza che l'immagine che ne risulta tende a dequalificare il contesto e comunque poco hanno a che fare con il concetto di bellezza paesaggistica.




In un simile contesto, la nuova realizzazione di un impianto fotovoltaico con le caratteristiche di progetto sopra accennate, in un'area incolta e abbandonata, decisamente poco visibile, dove per altro è progettualmente prevista una mitigazione ambientale perimetrale, probabilmente non sarà nemmeno percepito da buona parte degli abitanti/frequentatori della zona, con la sola esclusione di chi fisicamente confina con il lotto di intervento.

Da quanto sopra emerge che la "fragilità" del luogo (sia come area di intervento che di contesto in scala media – circa 1 km) è particolarmente bassa.

Al contrario, l'intervento che come lavorazione preliminare prevede la pulizia dell'area dalla vegetazione spontanea ricca di rovi ed arbusti inestricabili, e considerate le altezze massime delle strutture previste (2.7 mt per i locali tecnici) nonché l'andamento del terreno che tende ad abbassarsi da ovest (SP73) ad est (argine), dal punto di vista "paesaggistico" porterà maggiore "ordine e pulizia visiva" al suo intorno.

Quadro Normativo

L'area di progetto è inserita nel PSC del Comune di Sorbolo con "area APC1.1 – nuovi insediamenti produttivi" come indicato nell'estratto di PSC che segue




L'area non presenta vincoli di alcun genere, ad esclusione di due fasce di rispetto da corsi d'acqua pubblici.

L'assenza di vincoli "di pregio" è confermata dalle tavole del PTCP che di seguito proponiamo


Estratto di PTCP

Rete ecologica : in parte stepping stone




Estratto di PTCP

Tavola C.1.7 - Tutela Ambientale, Paesistica e Storico Culturale
presenza di "dossi" - art. 15 NTA




Estratto di PTCP

Tavola C.4.1 - Rischio Ambientale
nessuna indicazione




Estratto di PTCP

Tavola C.5.1 - aree Protette
nessuna indicazione




Estratto di PTCP

Tavola C.5.1a - Rete Natura 2000
nessuna indicazione




Estratto di PTCP

Tavola C.3.7 - Carta Forestale
nessuna indicazione




Estratto di PTCP

Tavola C.6.1 - ambiti rurali
ambito agricolo di rilievo paesaggistico (art. 40)




Estratto di PTCP

Tavola C.7.1 - ambiti rurali valorizzazione beni Storici Testimoniali
nessuna indicazione



Estratto di PTCP

Tavola C.8 - ambiti di gestione unitaria di paesaggio
ambito Bassa Pianura di Colorno



Gli unici elementi rilevabili da questi estratti di mappe è l'appartenenza a "ambiti agricoli di rilievo paesaggistico" e per una piccola parte (circa il 15-20% del terreno) ricadente negli stepping stone della rete ecologica.

Per quanto al primo punto tale affermazione appare quanto meno "generica, visto che include l'intera area industriale e mezzo paese di Sorbolo senza distinzione alcuna. In pratica tutta la fascia compresa fra la SP73 e l'alveo del torrente Enza è stato retinato, a prescindere dalla realtà in essere. Tale indicazione ci appare quindi piuttosto generica e quanto meno fuorviante se ridotta ad una scala inferiore.

Per quanto al secondo punto le prescrizioni delle NTA differenziano fra zone urbanizzate e non urbanizzate. Nel caso di specie l'area, essendo inserita in un'area industriale, risulta essere urbanizzata, in tal caso le NTA prevedono di gli spazi a verde privato e gli elementi vegetali presenti.

Anche nel caso di stepping stone non urbanizzati, le NTA indicano che l'eventuale edificazione dovrà essere coerente con i caratteri del contesto paesistico-ambientale e storico-architettonici degli edifici esistenti.

Abbiamo già ampiamente documentato e descritto il contesto paesistico, e possiamo quindi affermare che l'eventuale realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra andrà a mantenere, su tutta l'area, un prato erboso, per altro arricchito da una fascia di mitigazione già più sopra descritta e rilevabile dagli elaborati BX05 e BX08, pertanto il tutto risulta in piena coerenza con le NTA relative agli stepping stone.

Relativamente alle fasce di rispetto dai corsi d'acqua ci preme segnalare quanto segue.

La fascia più a ovest, si riferisce ad un canale che, nell'attraversare la SP73 "scompare, nel senso che risulta essere "tombinato" e posto sotto la pista ciclabile.

L'immagine sotto riporta in rosso tratteggiato la parte tombinata ed in arancione la fascia dei 150 mt di rispetto.



Relativamente alla fascia di rispetto verso il torrente Enza segnaliamo che la stessa è riferita all'argine superiore, ma l'alveo del torrente si trova (vedi immagine che segue), nel peggiore dei casi, ad almeno ad almeno 200 mt dall'area di intervento.



Analisi del progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico (FV) a terra, ad inseguimento monoassiale est-ovest.

Riassumiamo le caratteristiche principali dell'impianto come ben desumibili dagli elaborati di progetto:

- La connessione dell'impianto è l'elemento necessario per consentire di consegnare alla Rete Elettrica Nazionale la potenza elettrica prodotta dall'impianto. La soluzione progettuale è decisa dall'ente distributore a seguito di domanda fatta dal committente. Nel caso specifico la richiesta è stata fatta nel mese di agosto 2021 ottenendo risposta (STMG) in data 02.12.2021 prot. P1621498 di E-Distribuzione e codice di rintracciabilità 303692653.

La STMG è riassunta nell'elaborato BX07 ed integralmente allegata al progetto (elaborato AX08); "visivamente" si tradurrà nella presenza di una cabina elettrica alla quale si attesterà la parte elettrica di produzione dell'impianto. I cavi di connessione saranno interrati

- Alla Cabina di E-Distribuzione (dimensioni di circa 6.7x2.5 mt) sarà affiancata la cabina utente (dimensioni 5.5x2.5 mt circa) dal quale si dirameranno (interrati e non visibili) i cavi di collegamento all'impianto.
- L'impianto è realizzato da una serie di file di pannelli con orientamento nord-sud, posti su strutture metalliche parallele al terreno e che consentono la rotazione dei pannelli che seguiranno il movimento diurno del sole da est a ovest. Le strutture poggiano su pali metallici infissi nel terreno tramite "spinta" e più raramente (in caso di zone particolarmente compatte, tramite "battitura", ovvero NON sono previste opere in CLS: questo aspetto è particolarmente importante per la futura attività di dismissione che restituirà un terreno TOTALEMENTE PRIVO di materiali di demolizione. La profondità di infissione del terreno è indicativamente da 2.5-3.5 mt, e sarà determinata tramite indagini geologiche sulla natura e consistenza del terreno.

La figura che segue mostra un esempio di tale impianto




- Sono previsti 8.890 pannelli da 660 w l'uno, disposti su 78 file di diversa lunghezza, per un totale di 5.867.400 W installati – dimensioni indicative di un singolo pannello: 1.3 x 2.4 mt

Di seguito si riportano gli elementi più significativi delle tavole di progetto.


Planimetria generale



Sezione tipica confine sud



Sezione tipica lato est (argine torrente Enza)




Risulta evidente la fascia di mitigazione proposta.

Va segnalato che il rilievo ha evidenziato che il terreno presenta una leggera pendenza da ovest verso est. In prossimità dell'argine la situazione è quella sopra rappresentata, **con l'argine del torrente che sarà comunque più alto di quanto sarà installato nella sua prossimità, pertanto la "percezione" dai coni ottici di sud-ovest e nord-ovest (dalla SP73) sarà quella di una siepe di dimensioni simili a quelle dell'argine del fiume.**

Sul lato Ovest, posto di fronte alla SP73, la barriera verde prevista e la distanza di posizionamento dell'impianto (cabine elettriche a 25 mt dalla carreggiata e impianto a circa 36 mt dalla carreggiata) garantiranno un filtro visivo quasi totale di quanto da realizzare.

Non possiamo garantire la totale "invisibilità" dell'impianto, ma indubbiamente le condizioni di progetto sono tali da assicurare un impatto visivo davvero modesto del tutto.

Dettaglio sistemazione zona cabine – fronte SP73



Considerando tutto quanto sopra, dal punto paesaggistico, il progetto propone una soluzione oggettivamente di modesto impatto.

Al di là dei concetti di "sostenibilità" in generale (**l'impianto è atto a produrre energia rinnovabile e NON emette alcun tipo di inquinante-rifiuti nel corso del suo esercizio**) la percezione visiva di quanto da realizzare è oggettivamente minima, e praticamente fine a se stessa (ovvero visibile praticamente solo da coni ottici molto ridotti ed a grande distanza dai luoghi accessibili al pubblico), e diventa sostanzialmente nulla se viene considerato il contesto (area industriale completamente edificata) e la modalità di fruizione delle aree contermini (una strada provinciale di percorrenza, una pista ciclabile e l'argine del fiume che vede una frequentazione non rilevabile/percepibile).

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA

Simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto

- il DPCM 12,12,2005 prevede la resa mediante foto modellazione realistica (rendering computerizzato o manuale), comprendente un adeguato intorno dell'area di intervento, desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, per consentire la valutazione di compatibilità e adeguatezza delle soluzioni nei riguardi del contesto paesaggistico e architettonico.

Nel caso specifico è stato ampiamente dimostrato che l'intervento in progetto ha coni ottici limitati, piuttosto lontani e di tipo "dinamico" visto che, tali coni sono disponibili solo per chi transita lungo la SP73 e si presume essere in movimento.

L'unico punto che presenterà una percepibile modifica del suo assetto attuale (come già sopra descritto) è il lato ovest dove confina (per circa 50 mt) con la SP73.

Ai fini di rispondere al DPCM allegghiamo pertanto un confronto con fotoinserimento di tale cono ottico, in prossimità del nuovo ingresso carraio e di posizionamento delle cabine elettriche



Come si può notare la sistemazione a verde dell'area unitamente al posizionamento di alberature e cespugli porteranno ordine all'area e contribuiranno a mascherare le cabine elettriche.

Considerando che il progetto copre un'ampia area, proponiamo alcune viste "a volo d'uccello" che, come noto, non hanno alcun valore realistico (nessuno vedrà mai l'impianto da queste prospettive) ma aiuta a comprendere le caratteristiche dell'intervento.



Previsione degli effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico e architettonico

Premesso tutto quanto sopra: non si ravvisano significativi effetti di trasformazioni paesaggistiche e architettoniche, dirette e indotte, reversibili e irreversibili, a breve e medio termine, nell'area di intervento e nel contesto paesaggistico e architettonico, sia in fase di cantiere che a regime.

L'intervento, è di modesto spessore e inserito in un area talmente antropizzata (interposta a due grandi edifici industriali esistenti) già dotata di una importante vegetazione di filtro (il perimetro del cementificio) e/o con coni ottici particolarmente ristretti, che non necessitano particolari opere di mitigazione oltre a quelle di progetto proposte.

Non sussistono interventi di modificazioni della morfologia (i movimenti di terra sono esclusivamente finalizzati alla pulizia dell'area dalla vegetazione spontanea cresciuta negli anni e relativo livellamento del terreno).

Non sussistono eliminazione di tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno (rete di canalizzazioni, struttura parcellare, viabilità secondaria) o utilizzati per allineamenti di edifici, per margini costruiti, ecc.

Le modificazioni della compagine vegetale (eliminazione della vegetazione spontanea cresciuta nel lotto nel corso degli anni) sono limitate all'interno del lotto ed per buona parte saranno sostituite da vegetazione perimetrale di mascheramento.

Non sussistono modificazioni dello skyline naturale o antropico (profilo dei crinali, profilo dell'insediamento), né modificazioni sostanziali o significative dello skyline artificiale (edifici, strade).

Non sussistono modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico se non in senso "positivo" con il ripristino dello scolo verso nord.

Non sussistono significative modificazioni dell'assetto percettivo, scenico o panoramico.

Non sussistono modificazioni dell'assetto insediativo-storico.

Non sussistono modificazioni sostanziali di caratteri tipologici, materici, coloristici, costruttivi, dell'area, storica e recente (urbano, diffuso, agricolo, industriale).

Non sussistono modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale.

Non sussistono modificazioni dei caratteri strutturali del territorio (elementi caratterizzanti, modalità distributive degli insediamenti, reti funzionali, arredo vegetale minuto, trama parcellare).

Altresì non sussistono alcun tipo di alterazione dei sistemi paesaggistici e architettonici in cui sia ancora riconoscibile integrità e coerenza di relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, ecc., individuabili in peculiarità quali :

- Intrusione (inserimento in un sistema dato di elementi estranei ed incongrui ai suoi caratteri peculiari compositivi, percettivi o simbolici come ad per es. capannone industriale, in un'area agricola o in un insediamento storico, che per altro in questo specifico caso è già ampiamente avvenuto come dimostrato dalle immagini sopra riportate).
- Suddivisione (per esempio, nuova viabilità che attraversa un sistema agricolo, o un insediamento urbano sparso, separandone le parti o, se riferito ad un fabbricato, l'inserimento di un vano ascensore esterno che spezza la continuità di una facciata).
- Frammentazione (per esempio, progressivo inserimento di elementi estranei in un'area o in un fabbricato, dividendo il bene in parti non più comunicanti o relazionati).
- Riduzione (progressiva diminuzione, eliminazione, alterazione, sostituzione di parti o elementi strutturali di un sistema, per esempio di una rete di canalizzazioni agricole, di edifici storici in un nucleo di edilizia rurale, di parti omogenee di edifici ecc.).

- Eliminazione progressiva delle relazioni visive, storico-culturali, simboliche di elementi con il contesto paesaggistico architettonico e con l'area e altri elementi del sistema
- Concentrazione (eccessiva densità di interventi a particolare incidenza paesaggistica in un ambito territoriale ristretto o a particolare incidenza architettonica in un fabbricato o in un'area limitata e ben definita).
- Interruzione di processi ecologici e ambientali di scala vasta o di scala locale.
- Destrutturazione (quando si interviene sulla struttura di un sistema paesaggistico o su un fabbricato, alterandone la percezione per frammentazione, riduzione degli elementi costitutivi, eliminazione di relazioni strutturali, percettive o simboliche, ...).
- Deconnotazione (quando si interviene su un sistema paesaggistico o architettonico alterando i caratteri degli elementi costitutivi).

Come ultima considerazione si richiama tutto quanto indicato in premessa, con particolare riferimento alle pagine 12-13 ovvero a TUTTE le indicazioni del Consiglio di Stato per la quale l'affermazione ***la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici,*** rappresenta un sunto che, a parere della scrivente, non necessita di ulteriori commenti.

Conclusioni

Per tutto quanto sopra, nel caso specifico, appare evidente che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in progetto all'interno di un lotto industriale e con le condizioni di contorno descritte NON produce significativi effetti nelle aree limitrofe (e quindi a maggior ragione a quelle non limitrofe) in seno alla sua percezione visiva e volumetrica.

Viene assicurata la conservazione dei caratteri storico-artistici, tipo-morfologici, formali e architettonici del contorno, in riferimento all'unitarietà dei tipi edilizi, delle fronti esterne ed interne e anche in riferimento agli elementi formali, architettonici e decorativi.

E' rispettata la conservazione dei caratteri storico-testimoniali visibili, architettonici e rurali, costituiti dall'insieme unitario del costruito e degli spazi aperti ad essi connessi nonché la conservazione pressoché totale delle visuali e dei fondali peculiari di ciascun Caposaldo.

L'intervento è in piena coerenza e rispondenza con gli strumenti urbanistici in vigore e soprattutto contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici esistenti.

Vicenza il 31.05.2022


 Conservatori Provincia di Venezia
FABIO DE ROSSI
 n° 1573
 Fabio arch. De Rossi
 348-2344271